



Selezione pubblica per la copertura di un posto di contrattista di ricerca presso il Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques", mediante stipula di contratto di lavoro della durata di 2 anni, ai sensi dell'art.22 della Legge 240/2010

LA RETTRICE

- VISTA la Legge 22.4.1987, n. 158;
- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTA la Legge 15.4.2004, n. 106 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 3.5.2006, n. 252 concernente il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e ss.mm.ii.;
- VISTO la Legge 30.12.2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il D.Lgs. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTI il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO il D.R. 224/2019 del 18.1.2019 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo al Codice etico e per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTO il decreto-legge 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.6.2022 n. 79;
- VISTO il D.M. 10.5.2023 n. 456 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 240/10;
- VISTO il D.R. 2962/2023 del 6.6.2023, che regola lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica e i relativi allegati con le linee guida per commissari e candidati;
- VISTO il D.M. 2.5.2024 n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il D.R. 1711/2025 del 27.3.2025 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO il Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 (art.



178 c. 1 lett. g) del CCNL 18/01/2024) sottoscritto in data 18/03/2025;

VISTA la delibera del 16/04/2025 con la quale il Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" ha richiesto l'attivazione di un contratto di ricerca per il gsd 01/MATH-04 - Fisica matematica, ssd MATH-04/A - Fisica matematica e ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione del relativo bando;

VISTA la delibera del 27/05/2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'attivazione del contratto di ricerca a favore del Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques";

D E C R E T A

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

1. È indetta la seguente selezione pubblica per la copertura di un posto di contrattista di ricerca mediante stipula di contratto di lavoro della durata di 2 anni, ai sensi dell'art.22 della Legge 240/2010:

Dipartimento di MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES"

Codice concorso: **500005** Posti: **1**

Gruppo scientifico-disciplinare: **01/MATH-04 - Fisica matematica**

Settore scientifico-disciplinare: **MATH-04/A - Fisica matematica**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **5**

Lingua straniera richiesta: **inglese**

Programma di ricerca: *Ci si propone di analizzare l'andamento asintotico e le proprietà qualitative di fluidi mediante l'utilizzo di tecniche di tipo perturbativo e di forma normale. Più precisamente ci si propone di studiare problemi di stabilità e di instabilità di onde nonlineari periodiche e quasi-periodiche e di vortici nelle equazioni della fluido dinamica.*

Informazioni utili alla presentazione, da parte dei candidati, di una breve proposta di sviluppo della linea progettuale o del programma di ricerca: *Proposta di massimo una pagina contenente una descrizione della ricerca che si intende svolgere, nell'ambito della fluido-dinamica, cercando di sottolineare l'attinenza con il progetto del contratto di ricerca.*

Responsabile della ricerca: prof. Riccardo Montalto

Sede di svolgimento: Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" - Via Saldini 50, 20133 Milano

Tipologia di finanziamento: finanziato da Fondo ERC Montalto - HE_ERC22RMONT_01

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 - a. candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure per i settori interessati del titolo di specializzazione di area medica;
 - b. candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito di Ateneo.



In caso di dottorato conseguito all'estero, il candidato può:

- allegare copia del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza), rilasciato da un Ateneo italiano, del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero;

oppure

- allegare copia del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 - modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) - e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE);

oppure

- impegnarsi ad attivare, entro 15 giorni a pena di decadenza dalla pubblicazione della graduatoria finale, la procedura di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo estero, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 - modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) - e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE), inoltrando l'istanza al Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'avvenuto riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) del titolo straniero o il riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo costituiscono requisito essenziale per la partecipazione alla selezione e per la costituzione del rapporto di lavoro.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione. Il rapporto di coniugio non è motivo di inammissibilità della partecipazione alla procedura.

Non possono inoltre partecipare:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7 co. 4.

Art. 3

Presentazione e invio della domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web dell'Ateneo.
2. L'invio della domanda di partecipazione alla selezione è **interamente ed esclusivamente telematico tramite** PEC, con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: unimi@postecert.it.
3. L'invio dovrà essere effettuato dall'indirizzo PEC personale del candidato e dovrà riportare in oggetto: DOMANDA SELEZIONE CONTRATTO DI RICERCA - CODICE CONCORSO 500005.



4. La domanda di partecipazione alla procedura, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, dovrà essere firmata dal candidato in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF oppure, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES.
5. La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice fiscale devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar), salvo il caso in cui sia necessario, in ragione del peso degli allegati, inviare più di una PEC.
6. Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati che abbiano una dimensione pari o superiore a 80 megabyte.
7. Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC da inviare entro il termine per la presentazione delle domande.
8. Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.2.2005 n. 68, la validità della trasmissione della domanda tramite posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica al momento dell'invio.
9. Ai fini della partecipazione, il candidato deve inviare i seguenti documenti:
 - 1) Domanda di partecipazione redatta utilizzando l'allegato A, firmata dal candidato in calce in modalità autografa e scansionata in formato PDF oppure, in alternativa, firmata digitalmente in formato PAdES o CAdES nella quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
 - la cittadinanza posseduta;
 - di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate;
 - se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 - se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n.3;
 - di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2;
 - di non essere già assunto come personale di ruolo, a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 - 2) curriculum vitae in formato PDF, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. B), datato, senza alcuna firma o sigla. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso di tutti i titoli in esso riportati;
 - 3) proposta di sviluppo del programma di ricerca oggetto del bando;
 - 4) elenco numerato, datato e firmato, secondo lo schema dell'Allegato C, delle pubblicazioni presentate ai soli fini della valutazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la



conformità all'originale delle stesse, firmato in calce in modalità autografa e scansionato in formato PDF o, in alternativa, firmato digitalmente in formato PAdES o CAdES;

- 5) copia in formato PDF di un valido documento di riconoscimento;
- 6) copia in formato PDF del codice fiscale;
- 7) in caso di dottorato conseguito all'estero: copia del decreto di riconoscimento accademico (ex equipollenza) del titolo straniero oppure del provvedimento di riconoscimento non accademico (ex equivalenza);
- 8) copia in formato PDF della ricevuta del versamento non rimborsabile di € 25,82, da effettuarsi a cura del candidato esclusivamente a mezzo bonifico ordinario, sul conto corrente bancario BANCA INTESA S.p.A. - Servizio Tesoreria Enti - via Verdi n. 8 - 20121 Milano - C/C 000000463971 - IBAN: IT97 G 03069 09400 000000463971 - SWIFT CODE: BCITITMMXXX per i versamenti dall'estero - intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 indicando obbligatoriamente la causale: "contributo selezione contratto di ricerca - codice concorso 500005" . Non è possibile effettuare il versamento del contributo mediante bonifico istantaneo.
10. E' possibile, dopo l'invio della PEC contenente la domanda di partecipazione e tutta la documentazione, modificare la candidatura entro il termine di scadenza indicato dal bando. In caso di invio di più PEC, l'amministrazione considererà valida l'ultima candidatura trasmessa, purché pervenuta entro il termine di scadenza.
11. L'invio della domanda e degli allegati deve essere completato entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web d'Ateneo.
12. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
13. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
14. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
15. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it .
16. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
17. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
18. Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 4

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo devono dichiarare nella domanda di partecipazione:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.



2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato B.
3. I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
4. I cittadini extracomunitari che non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, con allegata relativa dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale. Tutta la documentazione dovrà essere presentata in una o più cartelle compresse in formato .zip o .rar.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
6. I cittadini extracomunitari devono produrre, su richiesta dell'Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque all'atto dell'eventuale assunzione, titoli e certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la cittadinanza o di Paesi extra UE, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5 Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare per la valutazione devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar).
2. Il candidato è tenuto a rispettare il numero massimo di pubblicazioni da presentare previsto dall'art. 1. La tesi di dottorato, se presentata, è da computarsi all'interno del suddetto limite. Qualora l'elenco contenesse un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dall'art. 1 **verranno prese in considerazione ai fini della valutazione solo le pubblicazioni che rientrano nei limiti suddetti secondo l'ordine crescente di elencazione. In caso di difformità tra l'elenco e le pubblicazioni presentate, fa fede l'elenco.**
3. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
7. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:
 - a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
 - b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.



9. Per le selezioni riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 6

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selettiva per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, utilizzando il fac-simile allegato (All. D), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.
2. L'assenza del candidato nel giorno di svolgimento della prova orale è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

Art. 7

Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato della Rettrice.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, la Rettrice dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. Per i candidati che partecipano alla selezione sulla base del requisito di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), costituisce motivo di esclusione/decadenza dalla selezione il mancato conseguimento del titolo entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito di Ateneo.

Art. 8

Costituzione della commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti tra il personale docente e ricercatore, dei quali almeno un docente di prima fascia, secondo le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento d'Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240.
2. I componenti devono essere inquadrati nel GSD oggetto del bando e, se il bando indica anche uno o più SSD, almeno due scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando. Possono essere nominati anche professori e ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione e devono essere in possesso delle competenze specifiche nel GSD cui si riferisce il bando, ovvero nel settore o nei settori scientifici-disciplinari, ove indicati nel bando.
3. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
4. La Commissione è nominata con decreto della Rettrice e la sua composizione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.



Art. 9
Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice sul Portale dell'Ateneo. L'istanza di ricusazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec unimi@postecert.it e all'indirizzo di posta elettronica valcomp@unimi.it.
2. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Art. 10
Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. Le sedute della Commissione giudicatrice potranno essere svolte anche in modalità telematica.
2. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il Segretario.
3. La Commissione, presa visione dei criteri di valutazione stabiliti dal Regolamento, procede a valutare l'aderenza delle proposte di sviluppo della linea progettuale con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta di sviluppo della linea progettuale o del programma di ricerca oggetto della selezione, fino a un massimo di 20 punti;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione, fino a un massimo di 20 punti;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione, fino a un massimo di 20 punti;
 - d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, fino a un massimo di 40 punti.
5. La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti da a) a d) corredato da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. I punteggi e il giudizio analitico relativo ai criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
6. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti.
7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 11
Calendario dei lavori

1. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza



le proprie sedute. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.

2. Il calendario d'esame e le modalità di svolgimento delle riunioni e della prova orale saranno rese note tramite pubblicazione sul sito web d'Ateneo alla pagina dedicata alla presente procedura. I/le candidati/e sono tenuti/e a consultare costantemente le pagine dedicate alla presente procedura, il cui aggiornamento vale quale notifica a tutti gli effetti.
3. La commissione, conclusi i lavori, trasmette gli atti al Responsabile del procedimento.

Art. 12

Accertamento della regolarità degli atti

1. La Rettrice con proprio decreto accerta la regolarità degli atti e approva la graduatoria di merito.

Art. 13

Conferimento contratti

1. Il conferimento dei contratti di ricerca avviene, sulla base della graduatoria di merito, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.
2. La graduatoria ha validità di sei mesi dalla approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento, nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - rinuncia alla stipula del contratto da parte del/i candidato/i chiamato/i a ricoprire il posto;
 - mancata presa di servizio;
 - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.

Art. 14

Stipula del contratto

1. Nel contratto sono indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico;
 - d) il GSD e il SSD;
 - e) il progetto di ricerca;
 - f) il Dipartimento presso cui sarà prestata l'attività;
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dalla Rettrice.

Art. 15

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.
2. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
3. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e



successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.

4. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 16
Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di 24 mesi a far data dalla stipula.

Art. 17
Proroga del contratto

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.
4. Per quanto non richiamato si applica l'art. 12 del Regolamento d'Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 18
Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.
4. Per quanto non richiamato si applica l'art. 13 del Regolamento d'Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 19
Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto si estingue automaticamente al maturarsi del termine finale del presente contratto.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata altresì dal recesso di una delle parti da comunicarsi all'altra con preavviso di almeno 30 giorni.
4. La violazione da parte del/della contrattista delle disposizioni contenute nel "*Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli studi di Milano*", e degli obblighi sanciti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, avente ad oggetto "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, può costituire giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.
5. E' condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
6. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.



Art. 20

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 21

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un importo annuo lordo onnicomprensivo di € 38.986,47, pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e trattati dall'Università in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o, più brevemente, RGPD) nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse allo svolgimento della selezione pubblica.
L'informativa è disponibile alla pagina: https://www.unimi.it/sites/default/files/2022-09/Informativa%20Candidati%20a%20selezioni%2026.9.22_signed.pdf.

Art. 23

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione relativo al presente bando è la Dott.ssa Manuela ROMEO - e-mail: manuela.romeo@unimi.it.
2. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore (tel. 025031/3102-3103-3122-3123; e-mail:



valcomp@unimi.it).

Art. 24

Pubblicizzazione del bando

1. Il testo integrale del presente bando è pubblicizzato sul sito internet dell'Università, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

LA RETTRICE
Marina Brambilla